

Esercizio provvisorio anticipato (di società di calcio) come misura cautelare atipica ex art. 15 l.f.

Tribunale di Vicenza - decreto 15 gennaio 2018, sentenza 18 gennaio 2018 – Presidente est. LIMITONE - P.M. / Vicenza Calcio spa.

Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Provvedimenti cautelari conservativi – Incidenza sulla gestione ed amministrazione della società fallenda – Assimilabilità ai provvedimenti ex art. 2409 c.c. – Presupposti

I provvedimenti cautelari (atipici), che il tribunale può disporre con finalità conservative del patrimonio e dell'impresa nell'ambito di una procedura prefallimentare, sono assimilabili a quelli che possono essere gradatamente adottati ai sensi dell'art. 2409 c.c., con incidenza, quindi, anche sui poteri gestori, e possono essere considerati, al pari di quelli ex art. 700 c.p.c., come anticipatori della decisione di merito, adottabili in presenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, spesso insiti ex se nella situazione di mala gestio che ha condotto alla presentazione di una istanza di fallimento.

Fallimento – Istruttoria prefallimentare – Esercizio provvisorio anticipato – Ammissibilità – Sospensione (temporanea) dei poteri degli amministratori – Ammissibilità – Revoca dei poteri degli amministratori – Inammissibilità

Tra i provvedimenti conservativi, anticipatori della decisione di merito, in previsione della decisione sulla richiesta di esercizio provvisorio, può essere annoverato anche l'esercizio provvisorio anticipato, che si può ottenere con un dispositivo congegnato in modo da esautorare, senza eradicare, i poteri gestori in capo all'organo amministrativo in carica, mediante un provvedimento di mera sospensione temporanea dei poteri gestori, efficace fino alla conclusione della fase prefallimentare, che non incida sulla titolarità della governance, atteso che neppure la sentenza di fallimento può determinare la revoca degli amministratori, ed il provvedimento anticipatorio non può mai concedere più di quello che potrebbe fare la futura decisione di merito.

Fallimento – Società di calcio – Esercizio provvisorio – Necessità

Nel caso delle società di calcio, l'esercizio provvisorio deve essere disposto necessariamente a tutela del patrimonio aziendale, che include la conservazione del "titolo sportivo", indispensabile per

l'affiliazione alla F.I.G.C., e per la partecipazione ad un campionato di calcio, titolo che sarebbe irrimediabilmente perduto se la società cessasse l'attività, a cui si aggiungerebbe la perdita del valore dei giocatori, che sarebbero immediatamente svincolati a seguito del fallimento senza prosecuzione dell'impresa.

Fallimento – Società di calcio – Esercizio provvisorio anticipato – Necessità – Presupposti

Nel caso delle società di calcio, può essere concessa l'anticipazione dell'esercizio provvisorio quando la misura appaia l'unica idonea a preservare il patrimonio e l'impresa, proprio in funzione dell'esercizio provvisorio che verrà concesso con la sentenza di fallimento, ad esempio laddove i singoli giocatori abbiano intrapreso le procedure di svincolo conseguenti ai reiterati inadempimenti della società nei loro confronti, che porterebbero, con la risoluzione del rapporto, ad un azzeramento del valore dei giocatori per la società di calcio.

(Massime a cura di Giuseppe Limitone – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Giuseppe Limitone	Presidente
dr. Massimiliano De Giovanni	Giudice
dr. Giulia Beltrame	Giudice

vista la richiesta in data odierna, presentata dal P.M. in sede, diretta ad ottenere una misura cautelare conservativa nei confronti della Società Vicenza Calcio spa, in vista dell'udienza fissata per giovedì 18 gennaio in sede prefallimentare;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto, ai sensi dell'art. 15, co. 8, l.f., che sia massimamente opportuno disporre una misura a tutela del patrimonio della spa Vicenza Calcio e dell'esercizio stesso dell'impresa, in attesa dello svolgimento dell'udienza in sede prefallimentare, attesa la necessità di garantire senza dilazione la regolarità gestionale, così gravemente compromessa negli ultimi tempi, e la continuità e la serenità dell'attività aziendale (specialmente allenamenti e gare), tipicamente consistente nello svolgimento di

prestazioni calcistiche in competizioni nazionali (ed altre), nella dovuta prospettiva della regolare partecipazione al campionato di Serie C in corso, anche in considerazione della non felice posizione di classifica della squadra (e non ulteriormente comprometterla);

ritenuto, come evidenziato nella richiesta del P.M., che sia necessario provvedere urgentemente, attesa la paralisi gestionale, sia finanziaria che amministrativa, che affligge la Società, producendo ogni giorno che passa grave nocimento al patrimonio della stessa, anche sotto il profilo del rapporto con i giocatori, che hanno già intrapreso per proprio conto le procedure di risoluzione dei loro rapporti di lavoro, ciò che potrebbe da un giorno all'altro portare alla dispersione del patrimonio aziendale;

ritenuto altresì di dover considerare i fatti evidenziati dal P.M., con particolare riferimento alla situazione di perdurante incertezza che sta caratterizzando il recente periodo, tale da indurre alcune frange dei tifosi a comportamenti di totale ostruzionismo dell'attività calcistica (essi hanno, infatti, impedito alla prima squadra di partecipare alla partita di Coppa Italia con il Padova prevista per sabato 13 gennaio 2017 h. 14,30, bloccando la partenza del pullman della squadra giovanile che avrebbe dovuto sostituire la prima squadra in sciopero), con il concreto imminente pericolo di compromettere le possibilità di proseguire con la dovuta regolarità il campionato di calcio, di per sé essenziale al fruttuoso esperimento di qualunque opzione conservativa dell'azienda (con riferimento alla prossima partita in trasferta con il Teramo);

ritenuto che la più idonea misura sia quella che consenta da subito un cambio temporaneo di gestione al vertice della Società, in modo da rimettere quanto prima nel giusto alveo le attività sociali ed il rapporto della squadra con i tifosi, e consentire una adeguata programmazione, e la preparazione atletica, attraverso gli allenamenti;

ritenuto che il provvedimento cautelare ex art. 15 l.f. sia assimilabile, nel contenuto, ad un provvedimento ex art. 2409 c.c. (perciò incidente sulla gestione; cfr. Trib. Monza 11 febbraio 2009, *IlCaso.it*, 2009, per il quale "...il Collegio reputa che debba essere temporaneamente inertizzata la figura dell'amministratore e la gestione della società debba essere affidata a soggetti terzi che abbiano la fiducia del Tribunale"; Trib. Napoli 23 giugno 2009, *ibidem*, che ha disposto la "...revoca di tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società"), e, nella funzione, ad un atipico provvedimento ex art. 700 c.p.c. (anticipatorio della decisione di merito), di cui si ravvisano qui tutti i presupposti, sia relativi al *fumus boni iuris*, sotto il profilo del possibile aggravamento dell'insolvenza a causa della mancanza di gestione attuale della Società e correlativa esigenza di spossessamento gestorio, anticipando nella sostanza gli effetti dell'esercizio provvisorio, in funzione cautelativa del medesimo, ed al *periculum in mora*, atteso il possibile precipitare degli eventi da un giorno all'altro, con le gravi ricadute economiche sul patrimonio sociale, dovute non solo alla possibile risoluzione dei rapporti di lavoro dei giocatori, ma anche all'andamento dei risultati calcistici, già dal prossimo turno del campionato di Serie C, la cui continuità deve, comunque, essere garantita, nell'interesse della Società;

ritenuto, quindi, opportuno disporre la misura della sospensione dei poteri dell'amministratore unico, che verrà temporaneamente sostituito da un amministratore di fiducia del Tribunale, affidando al medesimo con effetto immediato la gestione della Società, operante in funzione conservativa degli *assets* aziendali, fino al provvedimento che dovrà concludere la fase prefallimentare;

ritenuto che le finalità di questo procedimento consentano di provvedere *inaudita altera parte*, al di fuori degli ordinari schemi cautelari;

P. Q. M.

visto l'art. 15, co. 8, l.f.;

dispone la sospensione dei poteri di SANFILIPPO Fabio, nato a Torino il 25.7.1976, domiciliato in Livorno Ferraris (VC) in via Vasco Vittone n. 1, quale Amministratore Unico di Vicenza Calcio spa, con sede legale in Vicenza, via Schio n. 21, c/o Stadio Comunale R. Menti, C.F. 80000990244 – P.IVA 00581250248, con effetto immediato e fino alla conclusione della fase prefallimentare;

nomina in sua vece il dr. Nerio De Bortoli, che opererà immediatamente con i poteri di ordinaria e straordinaria (previa autorizzazione del Tribunale) amministrazione, con il principale compito di consentire la regolare continuazione dell'impresa.

Si comunichi, senza dilazione, al P.M. ed alla Società, oltre che al Dr. De Bortoli e al Registro delle Imprese per immediata iscrizione del decreto. Vicenza, 15.1.2018.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e fallimentare - riunito in Camera di consiglio nelle persone di:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dott. Giulio Borella	Giudice
dott. Giulia Beltrame	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

per iniziativa del P.M. in sede nei confronti della Vicenza Calcio spa, avente per attività la formazione, preparazione e gestione di squadre di calcio, rappresentata legalmente dall'A.U. Fabio SANFILIPPO, nato a Torino il 25.7.1976, residente in Livorno Ferraris (VC) in via Vasco Vittone n. 1;

con la difesa dell'avv. Claudio Solinas, di Vicenza, via del Mercato Nuovo n. 44/F, presso il quale è eletto domicilio, per delega a margine della memoria difensiva in data odierna;

in punto

dichiarazione di fallimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 12.1.2018, notificato in pari data, il Tribunale fissava l'udienza di audizione del legale rappresentante della ditta per sentirlo in ordine all'istanza di fallimento.

All'udienza compariva il P.M. istante.

Era presente l'amministratore giudiziario *pro tempore*, dr. Nerio De Bortoli.

Il difensore si richiamava ai motivi esposti nella memoria depositata, e chiedeva un rinvio, nell'interesse dei potenziali futuri soci della Vicenza Calcio spa, per poter consentire loro di ricapitalizzare la Società e sanare l'insolvenza nel breve termine, mediante ricostituzione/aumento del capitale fino a concorrenza dell'importo di € 5.000.000,00, "*...con impegno alla sottoscrizione da parte dei soggetti interessati subordinata al rigetto dell'istanza di fallimento...*".

L'amministratore giudiziario rappresentava che il debito ad oggi scaduto ammonta ad € 4.171.667,00 cui si aggiungono gli stipendi dei calciatori per il mese di gennaio, per € 270.000,00, e in totale € 4.441.667,00 (Erario, fornitori, calciatori, altri dipendenti).

Il P.M. insisteva nella sua richiesta, attesa l'inidoneità di quanto prospettato dalla Società ad eliminare l'odierna insolvenza, e per la condizione posta, di ottenere prima il rigetto della richiesta di fallimento.

Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale osserva:

Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.

In particolare si evidenziano:

- l'entità del passivo scaduto, ad oggi, pari ad € 4.441.667,00, senza contare i debiti relativi all'accordo di ristrutturazione, di cui è incerta la sorte;
- la situazione negativa di bilancio;
- la consistente perdita di esercizio alla data del 30.6.2016 (di € 2.940.832), con disponibilità liquide di € 16.032,00;
- la mancata copertura della perdita, che rende inattendibile il dato relativo al patrimonio netto positivo, di € 5.744.244, a fronte di un capitale, perduto per effetto delle perdite, di € 2.500.000;
- l'ingente debito erariale e previdenziale;
- il mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'attività calcistica, quali quelli costituiti dalle retribuzioni dei giocatori, per un periodo sufficiente a determinare l'attivazione da parte degli stessi delle procedure individuali di risoluzione dei rapporti di lavoro previste dall'A.I.C. Lega Pro, con la perdita consequenziale del valore collegato al giocatore, come già è stato fatto da alcuni di essi.

Va osservato, in ogni caso, che le promesse di ricapitalizzazione, prospettate soltanto oggi dalla Società, sono rimaste, per vero, soltanto a livello di promesse, mere dichiarazioni di intenti, non supportate dal versamento nelle ormai esauste casse sociali di neppure un euro, tra l'altro nella cupa prospettiva di saltare la trasferta di Teramo per

mancanza di fondi e di perdere a tavolino per 3 a zero, aggravando la già non felice posizione di classifica della Società nel campionato di Serie C.

Se si voleva manifestare interesse vero per la Società, si doveva *in primis* pensare a rimettere in funzione la squadra ed il regolare andamento dell'attività calcistica, che, non va dimenticato, era bloccata da sabato scorso da uno sciopero dei calciatori.

Non consentire la trasferta di Teramo per la totale mancanza di fondi e far penalizzare la Società con altri tre punti persi in classifica non evidenzia un reale attaccamento alla squadra ed al buon funzionamento della Società stessa.

Si aggiunga che la promessa di sottoscrizione (che non è ancora un versamento di denaro) proviene da un soggetto esterno alla Società, di cui nulla si sa, ed è clamorosamente condizionata al rigetto della richiesta di fallimento, innescando così un corto circuito logico, dal quale non si può uscire: a) la richiesta di fallimento è giustificata dallo stato di insolvenza ed esige pronte risposte non più procrastinabili; b) potrebbe essere evitato il fallimento solo sanando l'insolvenza; c) i terzi vogliono evitare il fallimento, ma senza eliminare l'insolvenza.

Ben altra avrebbe dovuto essere la modalità del loro intervento, per non correre il rischio di essere scambiato solo per un tentativo di entrare nella compagine sociale, eludendo le necessarie procedure competitive: 1) (da parte dell'attuale socio unico o di un terzo) sanare immediatamente l'insolvenza immettendo fondi nelle casse sociali, pagando gli stipendi ai giocatori (e quant'altro scaduto), senza costringerli allo sciopero ed alle procedure di risoluzione dei rapporti individuali, e facendo perdere tappe importanti di gioco (Coppa Italia e Campionato); oppure 2) (i terzi) acquisire per tempo le quote sociali e quindi provvedere a sanare le perdite.

Quel che oggi viene prospettato, purtroppo, non appare essere più di un mero *flatus vocis*, sia pure nella correttezza dei ruoli, da parte della difesa della Società, oggi rappresentata dal sig. Fabio Sanfilippo, e non può valere ad eliminare lo stato di insolvenza, neppure in prospettiva, e neppure concedendo il più elastico dei rinvii, essendo condizionato ad un non proponibile rigetto della richiesta del P.M., che a sua volta non può essere ritirata finché permane lo stato di insolvenza.

Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento della ditta debitrice, tenuto conto delle dimensioni (che rilevano come dato oggettivo) e del passivo, evincibili dalle scritture in atti.
Le spese sono a carico della procedura.

Ritenuto che, se venisse sancita l'interruzione dell'attività d'impresa (precipuamente calcistica), ne potrebbe derivare un gravissimo pregiudizio alla società ed agli stessi calciatori, che pure sono tra i più importanti suoi creditori, oltre che ai creditori non sportivi, attesa la dispersione degli *assets* patrimoniali che ne conseguirebbe con effetto immediato (perdita del titolo sportivo e del valore dei calciatori, *in*

primis), cosicché il bilanciamento tra l'evitare il danno grave e il non cagionare pregiudizio ai creditori, come indicato dal disposto dell'art. 104, co. 1, l.f., penda necessariamente in favore della prosecuzione della attività d'impresa, pena la totale e definitiva dissoluzione della spa Vicenza Calcio, e ciò anche in funzione del regolare andamento del campionato in corso, in cui milita il Vicenza Calcio spa.

Con la dichiarazione di fallimento la Società subirebbe, ex art. 16 NOIF (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), la revoca immediata della affiliazione e, di conseguenza, la perdita della titolarità del titolo sportivo. La revoca dell'affiliazione comporterebbe, inoltre, a norma dell'art. 110 delle NOIF, anche l'immediato svincolo d'autorità dei calciatori con azzeramento del principale *asset* di una società di calcio.

In questo contesto, dunque, la procedura di esercizio provvisorio viene a concretizzarsi quale scelta obbligatoria per la migliore conservazione dell'azienda e per trarre una liquidazione maggiore dell'attivo fallimentare.

Ritenuto, pertanto, che sia necessario disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa Vicenza Calcio spa, come strumento, quanto meno, di conservazione del valore aziendale, con finalità liquidatoria, a breve termine e, nel medio periodo, qualora ciò sia possibile, anche di rilancio imprenditoriale.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

P. Q. M.

visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;

dichiara il fallimento della Società

Vicenza Calcio spa, con sede legale in Vicenza, via Schio n. 21, c/o Stadio Comunale R. Menti, C.F. 80000990244 – P.IVA 00581250248;

dispone l'esercizio provvisorio dell'impresa fino al 30 giugno 2018, sotto la direzione e la vigilanza del Curatore fallimentare, il quale avrà la gestione ordinaria e (previa autorizzazione del Tribunale) anche straordinaria, e dovrà presentare entro 30 giorni un bilancio previsionale per tutto il periodo;

dispone che il Curatore convochi il Comitato dei Creditori ogni mese, a partire da gennaio, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare il medesimo esercizio;

dispone che il Curatore informi senza indugio il Tribunale ed il Comitato dei Creditori di ogni circostanza che possa influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio;

dispone che il Curatore presenti il rendiconto alla fine del periodo;

ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell'elenco dei creditori, se non è stato già eseguito ex art. 14 l.f.;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dr. Giuseppe Limitone;

nomina Curatore il dr. D., che provvederà alla redazione della relazione ex art. 33.l.f. nei termini di legge (60 gg.);

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle loro eventuali domande di insinuazione;

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 20.3.2018 ore 12.00, che si terrà alla presenza del Giudice Delegato;

ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell' art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;

ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, a norma dell'art. 87 l.f., omessa l'apposizione dei sigilli in ragione dell'esercizio provvisorio;

assegna al Curatore il termine di sessanta giorni dalla redazione dell'inventario (e comunque di non oltre centoottanta giorni dalla sentenza di fallimento), per redigere e depositare il programma di liquidazione ai sensi dell'art. 104^{ter} l.f., la quale dovrà completarsi entro due anni dal deposito della presente sentenza, con le conseguenze ivi previste per l'inosservanza dei termini indicati;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Vicenza, 18.01.2018.

Sentenza depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018